



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Titolo esecutivo di formazione giudiziale: l'opposizione all'esecuzione può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento?

Nel giudizio di [opposizione all'esecuzione](#) promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le paXXX ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata in esame.

NDR: in tal senso Cass. 18/02/2015, n.3277 e 14/02/2013, n.3667.

Tribunale di Roma, provvedimento del 16.7.2020

...omissis...

L'opposizione proposta da XXX deve qualificarsi come opposizione ex art. 615 I co c.p.c. in quanto contesta l'an exequatur, deducendo quale fatto estintivo l'(inizio dell') adempimento della pronuncia condannatoria.

Il titolo esecutivo origina dalla sentenza che accertava l'inadempimento alle obbligazioni assunte con l'atto di transazione stipulato inter partes nel 2004, condannando XXX ad una serie di opere specificate nella CTU espletata in primo grado. La sentenza emessa in secondo grado rigettava l'appello di XXX e accoglieva l'appello degli odierni reclamati laddove non aveva recepito la domanda specifica di comminare l'astreinte.

Come è ben noto l'istituto di cui all'art. 614 bis c.p.c., di recente introduzione, è stato rimaneggiato nel 2015 allorchè si è svincolata l'imposizione dell'astreinte dalla sola condanna ad obbligo di fare o non fare infungibili, quale unica modalità di coercizione indiretta dell'adempimento, ammettendola in relazione a tutte le pronunce condannatorie "ad obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro".

Occorre ricordare, inoltre, che per avere un titolo esecutivo che validamente imponga un obbligo di fare anche infungibile, la condanna deve contenere la specificazione del quid faciendum ossia che non solo indichi il risultato necessario a soddisfare il diritto del creditore ma fornisca l'indicazione delle modalità operative per il conseguimento di quel risultato. La prestazione dovuta deve, perciò, essere determinata o determinabile.

Si deve considerare che ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. "il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza". Non pare che il riferimento alla natura di titolo esecutivo solo per pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza, escluda da detta natura la condanna accessoria futura e condizionata relativa al ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Come risulta chiaro la competenza a disporre l'irrogazione dell'astreinte spetta al giudice della cognizione, chiamato a pronunciarsi sull'accertamento dell'esistenza dell'obbligo principale e sulla conseguente condanna all'adempimento di uno specifico obbligo di fare o di non fare (fungibile o meno). Infatti, qualora l'obbligo principale avente ad oggetto la prestazione di fare rimanga inattuato, il capo accessorio della pronuncia che riporta la condanna condizionata al pagamento della sanzione pecuniaria diviene titolo esecutivo azionabile, senza che sia necessaria alcuna altra pronuncia di accertamento dell'effettivo inadempimento dell'obbligo principale e di quantificazione della misura.

Il titolo esecutivo è rappresentato dunque dalla stessa pronuncia che ha disposto la condanna accessoria condizionata. L'azione esecutiva può essere attivata dal creditore sulla base della sola affermazione dell'inadempimento cui è tenuto il debitore, contenuta nel precetto. Il medesimo precetto dovrà altresì contenere la quantificazione dell'importo dovuto dal debitore a titolo di sanzione pecuniaria, calcolato dal creditore sulla scorta dei parametri stabiliti nella pronuncia dal giudice della cognizione. Nonostante la mancata espressa previsione, non vi sono dubbi che il debitore possa contestare il proprio inadempimento o affermare che esso sia dipeso da causa a lui non imputabile con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p. Il debitore ben potrà sollevare in sede di opposizione all'esecuzione l'eccezione di adempimento a cura del debitore, con onere a carico dello stesso di dimostrare che i presupposti per azionare detto titolo non esistevano per l'intervento di fatti estintivi dell'obbligo accessorio.

Tanto premesso in linea generale, si deve ritenere nel caso concreto, che il dispositivo della sentenza della Corte d'Appello abbia specificatamente indicato quale condizione satisfattiva e quindi estintiva dell'astreinte la completa realizzazione dell'opera e non certo il mero avvio dell'attività di progettazione.

Vengono in considerazione, quindi, i limiti di sindacato del giudice dell'opposizione all'esecuzione preventiva o successiva a fronte di un titolo giudiziale.

“Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le paXXX ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata in esame (Cassazione civile sez. VI, 18/02/2015, n.3277; Cassazione civile sez. lav., 14/02/2013, n.3667).

Pertanto, il Collegio non può sindacare il titolo esecutivo ma deve limitarsi a verificare che lo stesso sia rimasto efficace. Nell'interpretazione del titolo esecutivo, il giudice del Reclamo non può che registrare che la condanna ex art. 614 bis c.p.c. è stata disposta per ogni giorno di ritardo fino alla completa realizzazione dell'opera.

XXX, tuttavia, non deduce il fatto estintivo della completa realizzazione dell'opera mentre non può il Giudice dell'opposizione valutare se sia stato corretto o meno prevedere tout court una sanzione pecuniaria per ogni giorno antecedente alla completa realizzazione dell'opera.

Peraltro, come sopra argomentato, alla deduzione di parte creditrice dell'inadempimento dell'obbligo principale da parte del debitore obbligato XXX, insiste in capo a questi la possibilità in sede di opposizione all'esecuzione di dedurre l'effettivo adempimento o comunque l'impossibilità di adempiere o la non imputabilità del ritardo nell'adempimento.

Ma XXX non deduce con dettagliata allegazione quali giorni per i quali è stato richiesto il pagamento dell'astreinte debbano essere scomputati sulla base di un'impossibilità (temporanea) dell'adempimento, limitandosi ad una generica evocazione di limiti normativi, operativi e tecnici. Posto che la XXX è stata condannata ad un'obbligazione di risultato e non di mezzi, non sembra rilevare la condotta asseritamente diligente e sollecita della stessa, ma solo la definitiva realizzazione dell'opera che renderà non operativa l'astreinte.

In conclusione, non sembra fondata, pur nella fase di delibazione cautelare, l'eccezione di adempimento dell'obbligazione principale che fonda anche l'intimazione al pagamento della pena accessoria.

Pertanto, deve essere confermata l'ordinanza di rigetto di prime cure dell'istanza di sospensione.

PQM

Rigetta il reclamo proposto da XXX. Spese al merito.

WWW

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

